

DELIBERA N. 618/20/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SIG.RA ZONNO RITA PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA
N. 368/14/CONS E DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, LETT. C), DELLA LEGGE
31 LUGLIO 1997 N. 247**

(PROC. SANZ. N. 01/BIS/2020/DIS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante: “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo*

44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTE le risultanze istruttorie dell’Ufficio Pluralismo e Concorrenza nei Servizi Media della Direzione Infrastrutture e Servizi di Media n. ACC_1_2020_DIS del 17 luglio 2020;

VISTO l’atto di contestazione n. 1-Bis/20/DIS del 31 agosto 2020, notificato alla parte mediante l’ausilio del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza in data 17 settembre 2020, recante “*Contestazione nei confronti della sig.ra Zonno Rita, per la violazione dell’articolo 3 dell’allegato A alla delibera n. 368/14/CONS e dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Il 31 agosto 2020 con l'atto n. 01-Bis/20/DIS, notificato alla parte mediante l'ausilio del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza in data 17 settembre 2020, è stato avviato un procedimento sanzionatorio a carico della sig.ra Zonno Rita, cf. (omissis), nata a (omissis), in relazione alla mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione al trasferimento delle quote per il controllo esclusivo della società Tele Santeramo S.r.l.s. (società esercente una emittente in ambito locale), ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato A alla delibera n. 368/14/CONS.

2. Deduzioni difensive

La sig.ra Zonno Rita non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né ha inteso fornire alcuna risposta riguardo alla suddetta contestazione, né ha inteso partecipare al procedimento in alcun modo.

3. Valutazioni dell'Autorità

Oggetto del presente procedimento sanzionatorio è la violazione dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 368/14/CONS e dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997 in relazione alla mancata presentazione da parte della sig.ra Zonno Rita dell'istanza di autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento della totalità delle quote della società Tele Santeramo S.r.l.s. (posta in essere con (omissis), ma comunicata alla C.C.I.A. di Bari in data 6 maggio 2017), con cui la stessa ha acquisito il controllo esclusivo della società in questione. In particolare, l'art. 3, comma 4, della suddetta delibera prevede che *“entro quindici giorni dalla data dell'atto che determina il trasferimento di proprietà ovvero dalla data di conclusione del contratto preliminare di vendita, regolarmente registrato, con cui le parti si obbligano a trasferire la proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza”*. Poiché l'istanza di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società che acquisisce la società radiotelevisiva, oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza, la sig.ra Zonno Rita aveva l'obbligo di presentare nei termini prescritti detta istanza a seguito della citata operazione di trasferimento di quote della società Tele Santeramo S.r.l.s.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 368/14/CONS, l'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà è punita, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.000,00 (centotremila/00);

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini previsti per l'oblazione dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che la parte non ha inteso avvalersi di tale facoltà;

RITENUTA, per le ragioni esposte, integrata la violazione da parte della sig.ra Zonno Rita dell'art. 3 dell'Allegato A alla delibera n. 368/14/CONS, e dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249 del 1997;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione, pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

A. Gravità della violazione

L'illecito posto in essere dalla sig.ra Zonno Rita deve ritenersi di entità lieve. Infatti, va rilevato che l'omessa trasmissione della prescritta istanza pur non consentendo le verifiche di rito in prossimità all'operazione di trasferimento delle quote della società Tele Santeramo S.r.l.s., non ha prodotto effetti lesivi di significativa rilevanza sulla attività di controllo e vigilanza dell'Autorità, in materia di trasparenza degli assetti proprietari dei soggetti operanti nei settori di competenza.

B. Opera svolta dall'agente

La sig.ra Zonno Rita nell'ambito del procedimento sanzionatorio non si è attivata al fine di eliminare le conseguenze della violazione commessa facendo pervenire la prescritta istanza.

C. Personalità dell'agente

Alla sig.ra Zonno Rita non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente (peraltro controllante un'emittente televisiva in ambito locale di non particolare rilevanza per dimensione e fatturato), le stesse si presumono tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria adottata pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Lauria Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ACCERTA

che la sig.ra Zonno Rita, c.f. (omissis), nata a (omissis), ha violato sia l'art. 3 dell'Allegato A delibera n. 368/14/CONS, sia l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13 della legge n. 249/1997, in relazione alla mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione relativa all'operazione di trasferimento di quote della società Tele Santeramo S.r.l.s. (società esercente emittente televisiva in ambito locale);

ORDINA

alla sig.ra Zonno Rita, c.f. (omissis), nata a (omissis), di pagare quale sanzione amministrativa la somma di euro 516/00 (cinquecentosedici/00);

INGIUNGE

alla sig.ra Zonno Rita, c.f. (omissis), nata a (omissis), di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 618/20/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 618/20/CONS”*.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone